Ricorso in Cassazione

di Provenzano Antonino –

contro la

Congregazione di Carità di Marsala

1° Sez. Civile = 15 febbraio 1934

P.M. propone l'accoglimento

Cartoleria e Libreria Cav. Luigi Scaramucci - Via Lucrezio Caro N.ri 56-58-60 - Roma

Affare di Cecina

Liquidazione della quota Giulianetti

Versate a Enrico e Ermina
Giulianetti £ 82.000
il 1° settembre 1928

Avv. IVANOE BONOMI
CORSO UMBERTO I, 154 (PAL. MARIGNOLI)
ROMA
TELEFONO 60-530

Di queste pratiche tenni sempre informata la signora Erminia Giulianetti, sia parlando direttamente, sia a mezzo dell'avv. Provenzano, [illegible]

Accolta dagli eredi Giulianetti la cifra di lire ottantadue_mila a completa liquidazione della partecipazione del defunto Giulianetti nel Pastificio di Cecina, detti eredi Enrico ed Erminia, con regolare mandato, incaricarono me e l'avv. Provenzano di riscuotere insieme o disgiuntamente la somma.

Andai io solo a Cecina dove, con atto regolarmente stipulato il 28 Agosto 1928 davanti a Notaio, gli eredi Giulianetti si ritirarono dalla Società che si impegnò a cambiare in conseguenza la propria ragione sociale.

Incassai lire ottantaduemila, in due assegni circolari del Monte dei Paschi di lire quarantamila ciascuno, più lire duemila in contanti. L'intera somma versai all'avv. Provenzano che mi rilasciò ricevuta in data 1 Settembre 1928, con l'incarico di versarla ai signori Enrico ed Erminia Giulianetti.

Coi migliori saluti

Ivanoe Bonomi

PASTIFICIO CECINESE

Società GIULIANETTI, NOCENTI & C.ª
CECINA

Cecina, li 28 Marzo 1928 Anno VI°
(Livorno)

RACCOMANDATA

Ill/mo Sig. Avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

Eccellenza,

Approfitto della gradita Sua conoscenza personale avvenuta in occasione della sua visita al Pastificio Cecinese del quale sono compropretario, per pregare l'EV. a volermi comunicare se é fosse disposta di prendere sotto la sua tutela una causa civile in via di sistemazione, riguardante un mio cugino, il quale deve essere liquidato dalla Società "SOLVAJ " di Rosignano per una somma che oltrepassa le L. 100 mila.-

Nel caso che l' E.V. accettasse tale incarico, gradirei conoscere il giorno e l'ora che dovrei presentarmi al suo Ufficio per un colloquio e per consegnare all' E.V. i documenti necessari per lo svolgimento della predetta causa.

In attesa di una S. cortese risposta in merito, La saluto col massimo ossequio

Iacopini Giuseppe

Indirizzo: Cav. Giuseppe Iacopini - CECINA -

Telegrammi: PASTIFICIO - CECINA
Telefono N. 14

l'accomodamento è fatto.
Quanto al pagamento la signora accede alla proposta di metà subito e l'altra metà con cambiali a quattro mesi. Ma su questa somma la signora chiede l'interesse dello sconto.
Io confido di essere alla fine delle laboriose trattative e mi auguro di avere da lei una risposta favorevole.
Con cordiali saluti

Egregio cav. Lamberti, 7 Maggio 1928

Ho ieri riferito il nostro colloquio alla signora Erminia Giulianetti. Come prevedevo ho incontrata una resistenza fortissima. La signora, che ~~rifer~~ interpreta anche le disposizioni del fratello, si è mostrata ~~risoluta~~ ~~disposta~~ ~~a correre~~ assolutamente restia ad accedere alla sua proposta di transazione insistendo sulle lire 94 mila, ~~che~~ ~~reputa dovuta cifra~~

Dopo lunga insistenza da parte mia per una sollecita definizione, ha finalmente consentito a ridurre a lire 90 mila le sue pretese. Se Ella può convincere i suoi soci del Pastificio ad accedere a questa cifra, ~~la transazione~~

Roma, 22 febbraio 1930

Caro Colucci,

~~La storia vertenza~~ Fra il Pastificio di Cecina e ~~la signora~~ gli eredi Giulianetti ~~[illegible] controversia e era in origine vertenza~~ si disputava se la quota sociale del defunto Giulinetti era ~~[illegible]~~ veramente di cento ~~o di duecento~~ mila lire, potendosi, da alcune annotazione ~~[illegible]~~ in verità molto equivoche, dubitare si trattasse di una quota di duecentomila.

Il mio primo viaggio nel febbraio 1928 a Cecina per incarico della sig. Erminia Giulianetti ebbe per iscopo di assodare questo punto. Ciò che potetti fare esaminando i bilanci e tutti i conti sociali, interrogando i componenti la Società e verificando le scritture sociali. Da tutto ciò ~~[illegible]~~

~~tratta~~ trassi ~~avuto~~ il fermo convincimento che la quota Giulinetti fosse di lire centomila.

Riferito alla cliente questo mio convincimento e avutone il benestare, ho iniziate le pratiche per la liquidazione.

~~Si deve~~ ~~[illegible]~~ Il capitale sociale era stato in parte assorbito per colmare le perdite della Società, così come risultava dai bilanci debitamente approvati. Perciò agli eredi Giulianetti, che avevano fatto a una determinata data domanda di recesso, spettava ~~una somma~~ secondo ~~il~~ i dirigenti il Pastificio ~~all'incirca~~ ~~poco più di [illegible] settanta~~ una somma notevolmente inferiore alle 82.000 ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ indicata nel ~~la cifra che [illegible] [illegible]~~ che si poterono poi incassare. Sulla cifra indicata ~~conto~~ ~~La questa cifra si~~ dal Pastificio si

nel Pastificio di Cecina

(i detti eredi, ~~[illegible]~~ Enrico ed Erminia ~~[illegible]~~ 3

con regolare mandato, incaricarono me e l'avv. Provenzano di riscuotere insieme o disgiuntamente la somma.

Andai io solo a Cecina dove con atto regolarmente stipulato il 28 agosto 1928 davanti al notaio ~~si [illegible] [illegible]~~ ~~si [illegible]~~ gli eredi Giulianetti ~~[illegible] [illegible] [illegible] si definirono~~ confermarono il loro ritiro dalla Società che ~~[illegible]~~ si impegnò a sua volta di cambiare la ragione sociale.

Incassai £ 82 mila, in due assegni circolari del Monte dei Paschi di £ 40.000 l'uno, ~~più~~ lire duemila in contanti. Il tutto versai all'avv. Provenzano ~~[illegible]~~, che mi rilasciò ricevuta in data 1° settembre 1928, con incarico di versare la predetta somma ~~[illegible]~~ ai sig. Enrico e Erminia Giulianetti.

Con i migliori saluti

~~sembrandomi troppo inferiore~~

~~#~~ aprì ~~ta~~ una lunga discussione. Parecchie lettere furono scambiate fra me e il sig. Lamberti del Pastificio Cecinese, il sig. Lamberti venne pure a Roma, e finalmente ~~il~~ l'accordo venne raggiunto sulla cifra di lire ottantadue mila.

Di queste pratiche tenni sempre informata la signora Erminia Giulianetti, sia ~~a~~ parlandole direttamente sia a mezzo del genero avv. Provenzano che allora godeva la sua intera fiducia. ~~Avuta~~

Accolta dagli eredi Giulianetti la cifra di lire ottantaduemila a completa liquidazione della partecipazione del defunto Giulianetti

Roma, 22 Febbraio 1930

CARO COLUCCI,

Tra il Pastificio di Cecina e gli eredi Giulianetti si disputava se la quota sociale del defunto Giulianetti era veramente di cento mila lire, potendosi, da alcune annotazioni, in verità molto equivoche, dubitare si trattasse di una quota di duecentomila.

Il mio primo viaggio a Cecina, nel febbraio 1928, per incarico della signora Erminia Giulianetti ebbe per iscopo di assodare questo punto. Ciò che potetti fare esaminando i bilanci e tutti i conti sociali, interrogando i componenti la Società e verificando le scritture sociali. Da tutto ciò trassi il fermo convincimento che la quota Giulianetti fosse di lire centomila.

Riferito alla cliente questo mio convincimento e avutone il beneplacito, ho iniziate le pratiche per la liquidazione.

Il capitale sociale era stato in parte assorbito per colmare le perdite della Società, così come risultava dai bilanci debitamente approvati. Perciò agli eredi Giulianetti, che avevano fatto a una determinata data domanda di recesso, spettava, secondo i dirigenti il Pastificio, una somma notevolmente inferiore alle 82.000 lire che si poterono poi incassare. Sulla cifra indicata dal Pastificio si aprì una lunga discussione. Parecchie lettere furono scambiate fra me e il sig nor Lamberti del Pastificio Cecinese e finalmente l'accordo venne raggiunto sulla cifra di lire ~~ottantadue mila~~ ottantaquattromila.

Di queste pratiche tenni sempre informata la signora Erminia Giulianetti, sia parlando direttamente, sia a mezzo dell'avv. Provenzano, ~~che allora godeva la sua intera fiducia.~~

Accolta dagli eredi Giulianetti la cifra di lire ottantaduemila a completa liquidazione della partecipazione del defunto Giulianetti nel Pastificio di Cecina, detti eredi Enrico ed Erminia, con regolare mandato, incaricarono me e l'avv; Provenzano di riscuotere insieme o disgiuntamente la somma.

Andai io solo a Cecina, dove con atto regolarmente stipulato il 28 Agosto 1928 davanti a Notaio, gli eredi Giulianetti si ritirarono dalla Società che si impegnò a cambiare in conseguenza la propria ragione sociale.

Incassai lire ottantaduemila, in due assegni circolari del Monte dei Paschi di lire quarantamila ciascuna, più lire duemila in contanti. L'intera somma versai all'avv. Provenzano, che mi rilasciò ricevuta in data 1 Settembre 1928, con l'incarico di versarlo ai signori Enrico ed Ermina Giulianetti.

Coi migliori saluti

FERDINANDO COLUCCI
AVVOCATO
ROMA (4) - VIA DEL TRITONE 201
TELEF. 11193

Roma, 21 Febbraio 1930

A S.E. l'On. Prof. Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà, 4
ROMA

Caro Bonomi,

la difesa dei coniugi Provenzano afferma che il giorno 28 agosto 1928 dinanzi al notaio Guidi in Cecina fu liquidata alla signora Giulianetti e al di lei fratello Enrico, quale quota spettante al defunto Giulio Giulianetti nella Società Giulianetti Nocenti & C. la somma di lire centomila.

Poichè di detta liquidazione per incarico ricevuto dalla signora Erminia Giulianetti ti sei occupato di persona recandoti in Cecina, dove concludesti la transazione, in forza della quale portasti in Roma alla Giulianetti e al di lei fratello Enrico la somma complessiva di L. 82.000, così ti prego di volermi ciò cortesamente dichiarare per iscritto per dar modo alla mia cliente di ristabilire, anche in ordine a questo punto contestato, la verità dei fatti.

Ti ringrazio e con cordiale amicizia

Tuo aff.mo
Colucci

A Sua Eccellenza

l'On. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Roma, 22 febbraio 1930

Egregio cav. Lamberti,

Le sarei gratissimo di un favore.

Ella ricorda certo la questione Pastificio Eredi Giulianetti. Io venni costì a liquidare la partecipazione Giulianetti riscuotendo lire ottantadue mila, cifra concordata, dopo lunga discussione e frequente scambio di lettere, fra il marzo e l'agosto 1928.

Ora la sig. Erminia Giulianetti è in aspra lite col genero avv. Provenzano e tutti i rapporti di famiglia, ~~le beghe~~ le ire reciproche, le contese, i sospetti servono per alimentare la vertenza giudiziaria, nella quale sono stato citato a testimoniare. Io consegnai all'avv. Provenzano (allora persona di fiducia della Giulianetti) le ~~fre~~

parecchie lettere che ci siamo allora scambiate per ~~addivenire~~ arrivare alla cifra di 82 mila lire, e non posso quindi ricostruire con esattezza le vicende di quella trattativa.

~~Vorrebbe~~ Le sarei grato se pertanto ella volesse essermi ~~Ella~~ ~~essermi~~ cortese di indicarmi:

a) quale era il conto del Pastificio per cui la quota di 100 mila lire del defunto Giulianetti si riduceva di molto per effetto delle perdite ~~sul~~ di esercizio.

b) quali furono, ~~le mie contrapposte~~ anche sommariamente, le fasi ~~c) con~~ attraverso alle quali giungemmo a metterci d'accordo sulla cifra di lire 82.000.

Mi perdoni la noia e mi creda, con i più cordiali saluti,

suo devot.

Bonomi Ivanoe

Ricevo da Sua Eccellenza la somma di lire 82.000 che mi obbligo di consegnare subito ai due coeredi Erminia ed Enrica Giulianetti in conseguenza dell'atto di recesso dell'ex società Giulianetti - Novembre

Roma 1 settembre 1928

avv. Simone Rovenzano

Affare di Lorina

Roma 1° settembre 1928

Ho consegnato all'avv. Simone Provenzano due assegni Monte dei Paschi per complessive £ 80.000 e altri 2 mila lire (in totale ottantadue mila) da consegnare a due mesi di Enrico e Erminia Giuliani

Monte dei Paschi

Assegno Circolare
N. 0634584
di £ 40.000

Assegno Circolare
N. 0634583 £ 40.000

all'ordine dei sigg.
Giulianetti Vincenti e C.
Cecina agosto 28 - 1928

PASTIFICIO CECINESE
Società NOCENTI, IACOPINI & C.
CECINA

Cecina, li 24 Febbr. 1930 VIII°

S.E. Avv. IVANOE BONOMI - Corso Umberto I° , N°184

ROMA

Mi faccio un dovere di rispondere con sollecitudine alla gradita Sua del 22 c.m.

Mi permetta di fare una considerazione a priori e cioé che é proprio vero che la farina del diavolo va in crusca.

Le fasi per cui arrivammo alla composizione della vertenza Pastificio Cecinese - Eredi Giulianetti é stata abbastanza laboriosa.

In un primo tempo la pratica fu affidata a S.E. l'onorevole Riccio, ma da questi fu abbandonata.

In data 7 Maggio 1927 l'incarico fu affidato all' E.V. e gli Eredi Giulianetti , a Suo mezzo, domandarono una liquidazione di L. 200 mila.- Liquidazione pretesa ingiustamente per il fatto che il defunto Comm. Giulio Giulianetti a suo tempo sottoscrisse L. 200 mila di capitale sociale, ma effettivamente ne versò L. 100 mila il giorno 20 Gennaio 1927.-

Detta somma fu ottenuta con lo sconto di una cambiale di L. 100 mila a firma del fu Comm. Giulio Giulianetti e a giro del sottoscritto e la differenza fra il ricavo netto e le L. 100 mila - in L.2951.70 - furono prelevate dal predetto Comm. Giulianetti sul suo conto Magona di Cecina in data 5 Gennaio 1927.-

Dopo diverse lettere contumeliose dell'Avv. Provenzano a n/ riguardo ebbe luogo la Sua prima gita a Cecina e l'E.V. consultati tutti i libri contabili del Pastificio Cecinese e della Magona di Cecina, si convinse che la liquidazione della quota Eredi Giulianetti doveva essere fatta in base alla quota di L.100 mila effettivamente versate.

Telegrammi: PASTIFICIO - CECINA
Telefono: N. 11

PASTIFICIO CECINESE

Società NOCENTI, IACOPINI & C.

CECINA

Cecina, li 24 Febbr. 1930 VIII°

(2)

Segue: S.E. Avv. IVANONE BONOMI = ROMA =

Dopo lo scambio di diverse lettere per dimostrare alla E.V. le perdite subite per effetto dell'esercizio 1927 e per uno speciale riguardo alla E.V. si arrivò alla transazione in L. 85.000 invece di L.62561.95 che effettivamente dovute per effetto delle perdite subite.-

In calce alla presente trascriviamo il conteggio di dare e di avere effettivo del fu Comm. Giulio Giulianetti dal quale risulta un suo credito nella predetta cifra di L. 62561.95 transata in L. 85.000 regolarmente versate all' E.V.-

Sempre qui per tutti quegli schiarimenti che potessero occorrerle gradisca i miei distinti ossequi.

Suo devmo

Quota capitale sottoscritta.....L. 200.000.00

Sua quota versata.....L. 100.000.00

Sua quota parte perdite esercizio 1927.	L. 30.000.00	
Interessi sulle L.100 mila non versate	" 7438.95	
	L. 100.000.00	L. 37438.95
RESIDUO SUO AVERE		" 62561.05
	L. 100.000.00	L. 100000.00

P.S.- Nel suddetto conteggio non è compresa la quota parte perdite - per mesi sette - dell'esercizio 1928.

Telegrammi: PASTIFICIO - CECINA
Telefono N. 11

PASTIFICIO CECINESE

Società NOCENTI, IACOPINI & C.

CECINA

S. E.

AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

CORSO UMBERTO Iº, Nº184

MONTECATINI
OPPORTUNO CONTINUARE
LA CURA A DOMICILIO

PRIMA DISTRIBUZIONE
7 - 8
26 · II
30.VIII

AVV. FERDINANDO COLUCCI
LUNGO TEVERE SANZIO n. 1
Telef. 561-275
— ROMA —

Roma 19 Maggio 1933

Caro Bonomi,

io sono creditore della defunta Giuliametti non soltanto per onorarii di primo grado ma anche di secondo e mi sorprende come le parti condividenti non vi abbiano pensato.

Ti prego di accantonare la somma di £ 25.000 (venticinquemila) salvo liquidazione: penso che ci potremmo accordare bonariamente.

Sarei intervenuto all'atto ma ho una grave forma di intossicazione e il medico mi ha proibito di alzarmi.

La cosa ti potrà essere confermata da Roberto se ieri l'altro è stato in casa mia.

Ricordati che le spese e gli onorarii a carico di Erminia Giuliametti devono gravare sulla massa creditaria perchè rappresentano debiti della defunta.

Ti saluto e ti ringrazio

F. Colucci

AVV. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

S.E. PROF.

IVANOE BONOMI

R O M A

AVV. TITO STADERINI
Piazza della Libertà, 4
ROMA

Roma, 6 dicembre 1933

Gent. Signore Calvina e Maria Calvi;

Il prof. Giuseppe Renda, che prestò le sue cure mediche alla loro defunta madre, mi avvertì ~~che~~ (ciò che ignoravo) che ~~le~~ aveva ~~dall'altro tempo~~ fino dal luglio 1931 iniziato e ~~proseguito~~ un giudizio per ottenere il pagamento delle sue prestazioni. ~~e doveva~~

Gli ho risposto che avevo, per incarico da loro conferitomi trattenute lire quattromila, e che potevo, ~~anche~~ per evitare nuove azioni giudiziarie, consegnare la somma, che a tale fine, era stata lasciata in mie mani.

Oggi il prof. Renda, assistito dal suo legale avv. Intonti, ha ritirate le lire quattromila rilasciandomi

regolare quitanza, ma facendo espressa riserva di ogni suo maggior diritto per saldo delle sue prestazioni e per tutte le spese e competenze del giudizio presso la R. Pretura di Roma.

Dichiaro pertanto ~~[illegible]~~ che con il pagamento testè effettuato io ho data intera esecuzioni agli accordi intervenuti, e porgo Loro i miei migliori ossequi

dev.

ALLA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORSO di

PROVENZANO ANTONIO, in proprio e interveniente volontario quale erede universale del defunto fratello Francesco, e quale procuratore di Provenzano Giuseppe, Giovanni e Vincenza maritata Quinci, rappresentato e difeso da S.E.L'Avv.Ivanoe Bonomi C.O.S.S.A. e dall'Avv.Simone Provenzano, e domiciliato nello studio del primo in Piazza della Libertà 4, Roma

CONTRO

la CONGREGAZIONE DI CARITA' DI MARSALA, rappresentata dal Sig.Avv.Pace Francesco di Sebastiano, quale Commissario Prefettizio della stessa

per

annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Trapani, pronunciata l'11 Febbraio 1933 XI, registrata il 22 marzo 1933, e notificata ad istanza della Congrega il nove aprile corrente anno.

FATTO

Con atto pubblico del 5 Novembre 1886, Provenzano Giuseppe comprò in un pubblico incanto, dalla Congregazione di Carità di Marsala, alcuni lotti di un fabbricato pagandone il relativo prezzo. Gli immobili acquistati erano soggetti a canoni e a pesi, tra cui (come si legge nell'atto Notaio Pitone) all'obbligo "di pagare annualmente complessive Lire 280.50 in favore dell'Arciconfraternita di S.Giuseppe, per elemosina di una rata delle messe da celebrarsi nella Chiesa di detta Opera Pia".

Il 24 Febbraio 1928 la Congregazione di Carità ingiunse di pagare agli eredi di Giuseppe Provenzano indicati in epigrafe,

Marsala, 8 - 11 Giugno I95I e,revocando l'appellata sentenza,dichiarare che i legati di messe vanno soggetti alla prescrizione quinquennale e conseguentemente rigettare le opposizioni degli odierni appellati Provenzano avverso la cessione del 24 - 26 Febbraio I948 ; condannando essi opponenti al pagamento della somma richiesta in lire 2557.80

2) Condannarli all'intere spese del 1° e 2° giudizio compensi difensivi,in conformità di legge,delegando il Giudice estensore della emittenda sentenza.Salvi tutt'altri diritti.

Si il procuratore legale Avv.Garibaldi Giannitrapani concludeva come segue :

PIACCIA AL TRIBUNALE

Reietta ogni contraria istanza,eccezione e difesa.

1) Rigettare l'appello proposto dall'Avv.Pace,nella qualità espressa,avverso la sentenza del Pretore di Marsala;

2) Confermare l'appellata sentenza nel capo relativo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art.2I44 C.C. e al pagamento di sole L.I227.I5 , che eventualmente si possono vantare come credito dell'appellante.

3) Accogliere l'appello incidente relativo al capo delle spese che a mente dell'art.370 C.P.C.,seguono la soccombenza e non possono comunque compensarsi non ricorrendo nessun giusto motivo.

Con la condanna alle spese tutte compresi i compensi difensivi del primo e secondo giudizio.Salvis iuribus.

IN FATTO

Con atto 5 Novembre I886 il Not.Pipitone di Marsala,Provenzano Giuseppe fu Giuseppe comprò da potere della Congregazione di Ca-

rità di Marsala amministratrice dell'Ospedale S.Biagio di Marsala,e regolarmente autorizzata,una casa a primo piano di otto stanze,una casa terrana ed una bottega di tre vani, siti tutte in Marsala,Via Abele Damiani per il prezzo complessivodi L.8290.50 soggetti detti immobili al pagamento annuale di L.280.50 a favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe per elemosina di messe da celebrarsi nella Chiesa di detta Opera Pia,al quale pagamento annuale si obbligò in perpetuo il Provenzano a partire dal 1°Settembre I886

Con regolare mandato di cessione 24 Febbraio I928, notificato a 26 detto il tesoriere della Congregazione di Carità di Marsala (ai sensi della legge 24 Dicembre I908 N° 797) ingiunse ai signori Provenzano Francesco,Antonino,Giuseppe,Giovanni e Vincenza fu Giuseppe,quali cinque degli otto figli ed eredi del Provenzano Giuseppe suddetto,il pagamento infra giorni trenta della somma di L.2557.80 da loto dovuta per cinque ottave parti dell'intero debito di L.4092.50 per arretri dei due legati di messe di cui nell'atto 5 Novembre I886.

Con atto 24 Marzo I928 i sigg.Provenzano citarono il tesoriere ed il commissario prefettizio della Congregazione di Carità di Marsala a comparire nanti il Pretore di Marsala,opponendosi al suddetto mandato di cessione per i seguenti motivi:

a) Perchè la somma chiesta non è giustificata ed in ogni caso non è quella dovuta,essendo dovute soltanto le ultime cinque annualità.

b) Perchè tempo addietro vari acconti sono stati pagati dai Fratelli Francesco e Antonino Provenzano quali acconti trattandosi di un debito divisibile,vanno imputati ad essi due fratelli.

c) Perchè il giudizio non è integro,dovendo svolgersi anche in confronto degli altri eredi del defunto Provenzano Giuseppe,in contraddittorio dei quali deve anche farsi il conto.

Chiamata la causa all'udienza del 3 Febbraio I930 del Pretore di Marsala gli attori insistettero nei motivi di opposizione i convenuti ne chiesero il rigetto.Il Pretore con sentenza 8 - 11 Giugno I93I ritenne prescritte le annualità dei legati anteriori al 1°Febbraio I920,riducendo quindi a L.I227.I5 la somma dovuta dagli opponenti sino al 3I Agosto I927X.

Rigettò gli altri motivi di opposizione e condannò gli opponenti Provenzano a metà delle spese e competenze del giudizio, dichiarando compensata l'altra metà.Concesse la provvisoria esecuzione.

Tale sentenza con atti 9 e 14 Agosto I932 ad istanza della Congrega di Carità e con riserva di appello,fu notificata ai Sigg.Provenzano Antonino,Giuseppe,Giovanni,Vincenza,l'Antonino anche quale erede del fratello Francesco morto nelle more del giudizio e contemporaneamente furono i Provenzano precettati pel pagamento delle L.I227.I5

Con atti 24 e 26 agosto I932 la Congrega di Carità propose appello avverso la sudetta sentenza lamentando che erroneamente il Pretore ritenne applicabile la prescrizione quinquennale e compensò metà delle spese,mentre era applicabile la prescrizione

trentennale non ancora verificatasi.

Chiamata la causa alla udienza di questo Tribunale del 28 Gennaio 1953,il procuratore della Congrega insistette nei sudetti motivi di appello,i Provenzano ne chiesero il rigetto e proposero appello incidente chiedendo la condanna della Congrega a tutte le spese e competenze del primo giudizio.

IN DIRITTO

1) Ritenuto che per ben decidere sull'applicabilità della prescrizione quinquennale o trentennale,è necessario stabilire l'indole giuridica all'elemosina per la messa.

Ritenuto che in tale elemosina nata nei tempi antichi come offerta di pane e vino necessari per la celebrazione della messa,divenne poi un'offerta,prima in natura e poi in denaro, per il sostentamento del sacerdote che la celebrava.In seguito, pur essendo in pratica degenerata,rimase però sempre nel concetto del diritto canonico come offerta spontanea sulla quale il sacerdote non poteva contrattare sotto pena d'incorrere nel peccato di simonia e non dava quindi il diritto ad esperire alcuna azione legale sia al sacerdote che al fedele.

Il C.C. non ha alcuna disposizione sulla messa e relativa elemosina per cui,ai sensi dell'art.3 delle preleggi,bisogna aver riguardo alle disposizioni che regolano materie analoghe,ossure ai principi generali di diritto.

Ritenuto che alcuni hanno creduto di riscontrare nella elemosina per la messa il carattere di una locazione d'opera,

la somma è il corrispettivo che il fedele dà al sacerdote per avere celebrato una messa.

Ma è facile rilevare che (ai sensi degli art.1570 e 1627 C.C.) per la locazione di opere è necessaria una mercede ed un servizio. La mercede più o meno importante, secondo la fama e l'abilità di colui che la percepisce, ed il servizio con vincolo più o meno lato di subordinazione a colui che paga, non trattandosi di opera dell'ingegno. Nella specie (a prescindere dal beneficio puramente spirituale nel quale ore ente e sacerdote contrarrebbero) manca evidentemente la possibilità di valutazione della abilità del sacerdote, perchè la messa celebrata dal Papa o dal più umile prete ha lo stesso effetto ; manca ancora la libertà dei contraenti nella determinazione della mercede, perchè questa è stabilita unicamente dall'autorità ecclesiastica (appunto per evitare il mercimonio) e manca, infine e specialmente, sia un servizio, data la natura spirituale dell'opera, sia una qualsiasi subordinazione a causa del fatto.

Ritenuto pertanto che è più corretto e rispondente alla indole della cosa, ritenere il contratto come una donatio sub modo ai sensi dell'art.1051 C.C.

E' una donazione perchè risponde al contesto della Chiesa che l'offerta sia spontanea, vi è un onere perchè con ciò si rimane nei principi religiosi nella celebrazione della messa non sia un corrispettivo del denaro ricevuto. Nè sono necessarie le formalità volute dal C.C. agli art.1056 e 1057, trattandosi di piccole somme per cui valgono le regole delle donazioni manuali

nelle quali non si richiede l'atto pubblico.

Se dunque in diritto canonico non vi è azione per esigere l'adempimento dell'elemosina della messa, in diritto civile vi è quando si tratti di obbligazione scritta, come quella in ispecie, appunto perchè la donazione obbliga il donante, salva la giustificazione dell'adempimento dell'onere, ai sensi dell'art. 1080 C.C.

2) Ritenuto che stabilita in tal modo l'indole giuridica dell'elemosina per la messa, è facile rilevare in riguardo al tempo in cui si prescrive l'azione del sacerdote per avere la somma, che l'onere di una donazione non è previsto in alcuno dei rapporti contemplati dal C.C. agli artt. 1739-1740-1745-1744-1746, i quali articoli non parlano dei veri rapporti giuridici a titolo di esemplificazione, ma di tassativa elencazione, nè si può ricorrere a rapporti analoghi, versandosi in materia di disposizione restrittiva ed odiosa come la costituzione.

Nella specie non si tratta affatto di una rendita perpetua o vitalizia, nè può in alcun modo ritenersi che possa un legato di Messe rientrare nella locuzione dell'ultimo capoverso dell'art. 2144 C.C. ove si dice che si prescrivono in cinque anni "gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò ch'è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi". Per tale capoverso si pone in relazione a tutte le varie ipotesi dello stesso articolo e di quelli precedenti si vedrà che intende parlare degli accessorii di un capitale o degli accessorii degli interessi, come ricchezza mobile, prebende in natura, pesi imposti al conduttore, ecc.

=a un onere per Messe evidentemente non è accessorio di interessi,nè è accessorio di capitale (per quanto costituito su di un fondo) ma è capitale esso stesso ed ogni prestazione annua di tal genere ha carattere di debito distinto e indipendente l'uno dall'altro.E' pacifico che la prescrizione quinquennale,per quanto considerata come breve,non è presuntiva di pagamento come quelle più brevi ma estintiva della obbligazione.Lo scopo di tale prescrizione ,nel concetto del legislatore,è quello d'impedire che, per xxxxxx la negligenza del creditore si accumuli ed aumenti il debito in modo che il debitore soccomba se costretto a pagare ad un tratto ed in unica volta più di quello che sia obbligato.

E' quindi non soltanto il cumulo ma l'aumento del debito che ha voluto evitare il legislatore.

Tale aumento però non si verifica quando si tratta di un capitale a rate,perchè allora (in qualunque tempo escusso) il debitore paga sempre non più di quello che si è obbligato in quanto si presume dalla legge che gl'interessi,i fitti,ecc.si paghino con parte delle proprie rendite ,ma il capitale con parte del proprio capitale.

Un debito in rate non costituisce poi un solo debito ma tanti debiti quante sono le rate.E difatti si è ritenuto che non rientrano nella prescrizione quinquennale ma in quella ordinaria, trentennale gli interessi di un mutuo capitalizzati nel momento della stipulazione del contratto e pagabili fusi con le rate di capitale (come nei mutui del credito cambiario)le spese di spedalità,le rette di manicomio e quelle di ricoverati,le indennità

per penali,i legati annui e carico di una eredità o per dotalizi,le spese di culto,le imposte,gli interessi moratori (per quanto su di questi ultimi e sulle imposte si dibatta),gli interessi compensativi e quelli che derivano dal giudicato,i frutti annui dovuti dal possessore in malafede,ed in genere poi le prestazioni dovute per qualsiasi causa ad ogni dato periodo di tempo.

La celebrazione della messa è un onere,una prestazione da compiere,e quindi errò il Pretore nel ritenerla soggetta alla prescrizione quinquennale e va revocata in tali sensi la appellata sentenza.

3) ritenere che conseguo da ciò il rigetto della opposizione dei Provenzano avverso il mandato di cessione in quanto essi non hanno rinnovato in questo stadio del giudizio,in linea d'appello incidente eventuale,alcun altro motivo di opposizione.

Ritenuto in ogni modo che la congrega ha giustificato con un certificato del Tesoriere l'ammontare attuale del debito dei convenuti di L.9092.50 e che gli acconti sono stati pagati con polizze intestate eredi Provenzano.

Ritenuto quindi che gli opponenti avrebbero dovuto opporre a tali prove le risultanze delle ricevute in loro possesso,ciò che non hanno fatto,dimostrando così che il loro assorto è labiale.

Ritenuto poi che trattandosi di un debito divisibile la Congrega poteva rivolgersi anche ad alcuni oppure ad uno solo degli obbligati per la parte da ciascuno dovuta,come ha

fatto. Non è il caso quindi di disintegrità del giudizio.

4) Ritenuto che, stante la totale soccombenza dei Provenzano, essi vanno condannati al pagamento di tutte le spese e competenze del primo e del secondo giudizio (art. 370 C.P.C.) alla liquidazione delle quali può essere delegato l'estensore (art. 375 C.P.C.)

P.Q.M. IL TRIBUNALE

Sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione.

Ammette per la forma ed accoglie nel merito l'appello proposto dalla Congrega di Carità di Marsala con atti 24 e 26 agosto 1932 avverso la sentenza 8-11 giugno 1931 del Pretore di Marsala e per lo effetto revoca in ogni sua parte tale appellata sentenza ed in luogo del primo giudice rigetta la opposizione proposta dai signori Provenzano con atto 24 Marzo 1928 avverso il mandato di coazione a loro notificato il 26 Febbraio 1928 dalla Congrega sudetta.

Rigetta l'appello incidente proposto dai Provenzano avverso la stessa sentenza.

Condanni i sigg. Provenzano al pagamento delle intere spese, competenze e compenso del primo e del secondo giudizio e ne delega la tassazione allo estensore, tranne le spese prenotate a debito, che saranno liquidate nei modi di legge.

Così decisa in Trapani in Camera di Consiglio addì 11 Febbraio 1933 dai sottoscritti magistrati:

F.ti : Gambina - G. Fragali est. - Bonura - S. Casapinta

Pubblicata alla udienza del 7 Marzo 1933 XI

Il Cancelliere : E. Casapinta

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Tribunale Civile di Trapani sez.Ia composto dai signori magistrati :

Gabbino Cav.Antonino - ff.Presidente

Fregali Cav.Giuseppe - Giudice

Bonura Cav.Ignazio - Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n°225 del ruolo generale di spedizione dell'anno 1932 promossa

DALLA

CONGREGAZIONE DI CARITA' di Marsala,appellante,ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio con decreto del 28 Maggio 1932,rappresentata e difesa dall'Avv.Cav.Uff.Cristoforo Ruggieri

CONTRO

il Sig.PROVENZANO ANTONINO,in proprio,e interveniente volontario quale erede universale del defunto fratello Francesco,e quale procuratore di Provenzano Giuseppe,Giovanni e Vincenza - sposa del Prof.Quinci - rappresentati dall'Avv.Proc.Giannitrapani Garibaldi che li difende assieme all'Avv.Simone Provenzano.appellati.

Alla udienza di spedizione della causa del giorno 28 Gennaio 1933, il Procuratore legale Avv.Cristoforo Ruggieri prese le seguenti conclusioni:

PIACCIA AL TRIBUNALE

1) Accogliere l'appello proposto dalla Congregazione di Carità di Marsala,con gli atti sopracitati,avverso la sentenza del Pretore di

molte annualità arretrate, in dipendenza del predetto onere e quindi in definitiva L.2527.80

Il Pretore di Marsala, giudicando in primo grado, ritenne che per l'art.2I44 cod.civ.si potessero ripetere soltanto le cinque ultime annualità, e ridusse il debito a L.I227.I5

Il Tribunale di Trapani, giudicando in grado di appello, escluse potesse applicarsi la prescrizione quinquennale alle annualità di cui sopra e sentenziò in tale senso.

Contro la sentenza di appello insorgono i Provenzano col presente ricorso.

MEZZO UNICO

Violazione dei principii di diritto vigente relativi alla prescrizione e particolarmente dell'art.2I44 del Codice Civile (art.5I7 N°3 cod.proc.civ.).

Il giudice di primo grado aveva rettamente giudicato che il pagamento per messe dovuto dai Provenzano <u>per il fatto di essere pagabile ad anno</u>, rientrava nella disposizione dell'art.2I44 il quale non prescrive l'obbligazione, ma soltanto le <u>annualità</u> che oltrepassano i cinque anni anteriori alla interruzione. E che il Pretore non avesse con ciò prescritta la obbligazione si deduce dal fatto che ammise (ciò che, del resto, i Provenzano non hanno mai contestato) l'obbligo di pagare le cinque ultime annualità, e quindi l'obbligo di pagare le future.

Il giudice d'appello, facendo una strana confusione fra obbligazione e annualità, ha voluto evitare, ad ogni costo, la assai chiara disposizione dell'ultimo capoverso dell'art.2I44 (pel quale è sufficiente alla prescrizione il carattere di annualità: "tutto ciò che è pagabile ad anno") e a questo fine si è posto ad indaga-

re la natura giuridica dell'elemosina per messa".

Ma qui esso è caduto in due errori che basterà semplicemente porre in rilievo.

1) La sentenza impugnata,dopo aver escluso che l'elemosina per messa possa avere il carattere di una locazione d'opera,si sofferma sul concetto di una donatio sub modo ai sensi dell'art.1051 cod.civ. In altre parole il Tribunale di Trapani ritiene che nella compra-vendita del 5 Novembre 1886 si sia celata una donazione,e che l'onere perpetuo per messa sia un peso imposto dal donante al donatario.Ipotesi questa assolutamente assurda e contraria alla verità,non potendosi una compra-vendita,conclusasi dopo un pubblico incanto,e dove quindi l'occasionale compratore non ha alcun merito e nessun speciale titolo di riconoscenza verso il simulato venditore,assomigliare,neppure per analogia, al caso configurato nell'art.1051

Che se poi il giudice di appello voleva trarre qualche effetto dalla sua pretesa analogia,esso avrebbe dovuto ricorrere all'art.1080 pel quale il donante,nel caso d'inadempienza dei pesi imposti al donatario,può proporre la domanda di revocazione. Ma tale estremo - che avrebbe dimostrata l'assurdità della tesi - il giudice di appello non è giunto.Esso si è limitato a richiamare in ispregio alla realtà dei fatti,la figura di una donazione modale simulata,senza portare nessuna luce sul punto controverso e cioè all'applicazione o meno della prescrizione delle annualità eccedenti i cinque anni anteriori alla interruzione.

2) Il secondo e più grave errore dell'impugnata sentenza consiste nella già ricordata confusione fra l'obbligazione a pagare annualmente una determinata somma per messe (e lo stesso sarebbe se invece di messe si trattasse di altra prestazione) e l'annualità con la quale si è convenuto di fare il pagamento.L'obbligazione a pagare si prescrive col trentennio,e ove sia (come nel nostro caso) perpetua può sfuggire alla prescrizione con quel ringiovamento del titolo,come dicevano gli antichi giuristi,che è previsto nell'art.2136 del nostro Codice.Le annualità invece si prescrivono in cinque anni,nel senso che pur durando l'obbligazione,le annualità eccedenti le ultime cinque si prescrivono.

La sentenza di appello non vuole arrendersi all'evidenza e a questo fine dice cose inesatte.Vi si legge:"E' pacifico che la prescrizione quinquennale,per quanto considerata come breve,non è presuntiva di pagamento come quelle più brevi, ma estintiva della obbligazione".

L'asserzione è erronea.Le prescrizioni brevi degli art. 2138 - 2139 - 2140 prescrivono le azioni e quindi riposano tutte sopra una presunzione di pagamento.Invece la prescrizione quinquennale dell'art.2144 prescrive soltanto le annualità dovute per gli anni eccedenti i cinque anteriori alla data della prescrizione.Essa (contrariamente a ciò che dice la impugnata sentenza) non prescrive l'azione diretta a far valere l'obbligazione,ma libera soltanto il creditore per talune determinate annualità.La prescrizione quinquennale,come

è stato osservato da tutti i trattatisti e confermato più volte da codesta Ecc.ma Corte, è una prescrizione parzialmente liberatoria indotta, da un lato, come pena della negligenza del debitore ad esigere, e, per l'altro, come benefizio a pro del debitore, onde non rimanga oppresso dal troppo grande numero di annualità insolute".

Assurda è poi la pretesa della impugnata sentenza di chiamare capitale le varie rate annuali che il debitore deve pagare (e ciò perchè trattasi di messe ed è quindi evidente (sic) che trattasi di capitale!....) per concludere che il debitore non può lagnarsi di piegare sotto il peso di un onere che accumulandosi è diventato fortissimo, giacchè egli "paga il capitale con parte del proprio capitale".

Questo rebus è per noi insolubile e certo lo risolverà soltanto la sapienza della Corte annullando l'impugnata sentenza.

AVV. IVANOE BONOMI

AVV. PROVENZANO

1° giugno 1934

Caro Provenzano,

Le ho scritto qualche settimana fa circa la sentenza della Cassazione nella causa contro la Congregazione di Carità di Marsala.

La sentenza — che ho fatto registrare con £ 140, 10 — cassa la sentenza del Tribunale di Trapani e rinvia al Tribunale di Palermo.

Le chiedevo se desiderava copia autentica della sentenza per riprendere

e conchiudere a Palermo
la vertenza giudiziaria;
Forse la mia lettera
è andata perduta; ad
ogni modo le rinnovo
la domanda.

Con i migliori
saluti

Amm.ne delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 22-E

Assegno L. .....

3523

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 21 agosto 1934, XII

Sentenza 20 aprile 1934

Eccellenza,

Ho assunto informazioni circa il modo di ritirare il deposito per multa nei ricorsi in Cassazione: Occorre domanda in bollo da lire 3 all'Intendenza di Finanza nella cui giurisdizione è l'Ufficio del Registro presso cui il deposito fu effettuato; è necessario produrre la Bolletta del deposito stesso e l'estratto della sentenza che ne ordinò la restituzione.

La domanda va fatta dal ricorrente.

Può esser fatta anche da terza persona autorizzata dal ricorrente con una dichiarazione, in carta libera, di autorizzazione al ritiro dell'importo depositato, con esonero di ogni responsabilità all'Ufficio restituente: tale dichiarazione deve essere autenticata da Notaio.

Se il deposito non è stato eseguito dal ricorrente, ma da terza persona che abbia dichiarato di pagare con denaro proprio, in questo caso la domanda va fatta dal detto depositante.

Sono passato alla Segreteria del Consiglio di Stato e dovrò ritornarci domani per ritirare il fascicolo Seghizzi.

Tengo presso di me l'estratto della sentenza Provenzano, e ciò in attesa che Ella mi dia istruzioni sul da farsi.

Ritirato il fascicolo Seghizzi, cosa ne debbo fare? Oggi inizierò la verifica della corrispondenza da respingerLe.

Con ogni osservanza.

Dev.mo
L. Abbruzzese

1° = Bolletta di pagamento del prescritto deposito in data 1° luglio 1933 N° 0725

2 = Ricorso in Cassazione notificato il 5 luglio 1933

3° - Sentenza impugnata del Tribunale Civile di Trapani

4° - ~~Sei~~ copie in carta libera del Ricorso e della Sentenza impugnata.

5° - Atti e documenti del giudizio di merito

Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI
Dr. Proc. CRISTOFORO BARBERIO CORSETTI
Dr. Proc. MARCELLO BARBERIO CORSETTI
Via Valadier, 20

ROMA
TELEF. 32-267

Deposito eseguito il 10 luglio 1933 XI per ricorso in Cassazione avverso sentenza Tribunale Trapani 11 febbraio - 7 marzo 1933, reg. il 22 marzo 1933 n. 1443 tra Provenzano Antonio in proprio e quale procuratore di Provenzano Giuseppe, giovanni e Vincenza contro avv. Pace Francesco nella qualità di Commissario Prefettizio Congregazione Carità di Marsala -
La restituzione ordinanza con sentenza Corte di Cassazione Sez. I; 15 febbraio - 20 aprile 1934
Esonerare l'Amm. delle finanze da qualsiasi responsabilità -

In carta semplice - firma autenticata dal Notaio - e quella di questo legalizzata dal Pres. Tribunale o Pretore.

8 febbraio 95

Caro Di Pietra,

L'anno ~~L'estate~~ scorso, per incarico dei fratelli Antonino e Simone Provenzano di Marsala, ho fatto ricorso in Cassazione contro una sentenza del Tribunale di Trapani.

La Corte ha cassata la sentenza impugnata ed ha rinviato al Tribunale di Palermo.

~~Ora~~ Ora l'avv. Simone Provenzano mi prega di mandare a te la copia conforme all'originale della sentenza della Cassazione perchè tu riassuma la causa davanti al Tribunale di Palermo che deciderà anche sulle spese.

Se tu credi di accettare devi rivolgerti al sig. Antonino Provenzano di Marsala. Io ho

ritirato dalla Cassazione il fascicolo che tengo a tua disposizione.

Lieto dell'occasione per inviarti memori cordiali saluti, credimi

tuo

Sig.ra Biagio Di Pietro

Via Ingham 4

Palermo

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. PAOLO DI PIETRA
PROCURATORE LEGALE
VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14-803

S.E.L'AVV.IVANOE BONOMI

Piazza Della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Ricevo con piacere la tua lettera dell'8 corrente con l'al= ligata sentenza della Cassazione,nello interesse dello amico Proven= zano,che annullò la sentenza del Tribunale di Trapani contro la Con= gregazione di Carità di Marsala.

In quanto ad assumere il patrocinio della causa in sede di rinvio non ho alcuna difficoltà,e quindi sono a tua completa dispo= sizione e dell'amico Avv.Provenzano.-Scriverò,giusta tua istruzio= ne al Sig.Antonino Provenzano in Marsala per gli accordi opportuni.

Intanto,se tu credi puoi mandarmi il fascicolo degli atti. Ben lieto dell'occasione ti mando i miei più cari saluti.

Palermo 11 Febbraio 1935

Affmo
B.Di Pietra

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. PAOLO DI PIETRA
PROCURATORE LEGALE
VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14-803

S.E.l'Avv.Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Con la mia ultima dell'11 corrente omisi di dirti che dovendo notificare la sentenza della Cassazione, di cui io ne ho una copia legale occorre altra copia, spedizione esecutiva, che ti prego farmi tenere insieme alle altre carte.

Grazie anticipate ed i miei più cari saluti.

Palermo 14 Febbraio 1935

Affmo
Bd Biagio

LIBRO DI DEPOSITO D'AT

Reg. Mod. 10 – Tasse

Ufficio del Registro di _____

N. 243 Addì 14/3 19 35 XIII

Il Signor Avv. [illegible]

ha depositate lire [illegible]

con N. [illegible] atti [illegible]

per essere registrat__

Il Ricevitore

AVVERTENZE

La data della ricevuta, le somme ed il numero degli atti depositati devono essere scritti in tutte lettere.

La ricevuta verrà restituita all' Ufficio ritirandosi gli atti e la ricevuta definitiva.

Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI
Dr. Proc. CRISTOFORO BARBERIO CORSETTI
Dr. Proc. MARCELLO BARBERIO CORSETTI
Via Valadier, 20

ROMA 14.3.35
TELEF. 32-267

Eccellenza,

ho presentata la mia domanda e qui unita le rimetto la ricevuta.

Adesso lei dovrà attendere che la Tesoreria le mandi l'avviso per andare a riscuotere la somma. Ciò però non accadrà prima di almeno quaranta giorni.

Ossequi

dev.mo
M. Barberio Corsetti

ritirati il
2 maggio 1935

Roma, 18 febbraio 1935

Caro Di Pietra,

Ho ricevuta la tua lettera. Credo proprio che non occorra notificare la sentenza della Corte di Cassazione. Stamani sono andato dal cancelliere che mi ha confermato ~~non~~ potersi ~~fare~~ riassumere la causa davanti al magistrato di rinvio con la semplice citazione ordinaria. La sentenza della Corte si allega al fascicolo e se ne fa cenno nella citazione.

Dovunque si procede così, e solo taluni avvocati (il ~~[illegible]~~ Mortara, ad esempio) desiderano, per ~~maggiore~~ scrupolosa regolarità notificare ~~prima~~ la sentenza e in seguito riassumere la causa.

Si risparmia ~~[illegible]~~ ~~nel~~ con la procedura più economica una ottantina di lire, risparmio tanto più apprezzabile in quanto i Provenzano ~~[illegible]~~ non anticipano

le spese. Anche su questo
punto è bene tu ti metta
d'accordo con il cliente.
Ti mando il fascicolo — e
ti saluto caramente

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. PAOLO DI PIETRA
PROCURATORE LEGALE
VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14-803

A.S.E.AVV.IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Mi è pervenuta la tua gentile del 18 corrente con il plico degli atti Sammartano-Congregazione di Carità di Marsala.

Dalla stessa ho rilevato la non necessità di notificare la sentenza della Cassazione, per il giudizio di rinvio. Meglio così, anche per ragione economiche, quì è costume di notificarla, vedremo se vi saranno delle difficoltà che cercherò di eliminare esibendo, se sarà necessario la tua lettera.

Adesso che ho ricevuto il fascicolo degli atti scriverò a Marsala al Sig. Provenzano prendendo gli opportuni accordi.

Con i più cari saluti.

Palermo 22 Febbraio 1935-XIII°

Affmo
B. Di Pietro

Portoferraio 25 febbraio 1935

Mio caro Eccellenza

Grazie vive per le copie

degli atti ricevuti.

Fui costretto a ripartire

subito per Livorno, per

l'obbligo di notificare

all'avvenuta la comparsa

delle prove in seguito alle

la scioccia e primaria
credulità delle persone.
Scrivo subito a mio
fratello per accordarsi
con Di Pietra, cui scriverò
anche

Il mio indirizzo è questo: "
Portoferraio "Tenuta
Campo di Pari." Ha scritto
Ella a Di Pietra?
Con vivo affetto Provenzano

querela che falso civile
In lotta giudiziaria è
consigliera e delicata. In
possanza del fatto è grande,
ed io di questo traggo
il fascino di queste cause
antipatriche, che, pure, sono
costretto ad affrontare con
oculatezza. Sono sempre gli
stessi avversari, che hanno
saputo frodare così bellamente

N. 599 di recapito - rimesso al fattorino ad ore 1/41

= ECCELLENZA BONOMI LIBERTA '4 ROMA -

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

320

TELEGR. PRINCIP. ROMA 12 6.3.4XII (RECAPITO 5)

N. 6 - Prime [illegible] da piegare

ROMA

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1932) (A/XI)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	= D =	Avviso di ricevimento postale	= PCP =
Urgentissimo	= UGS =	Far proseguire	= FS =
Parzialmente urgente	= PU =	Far proseguire pagato	= FSP =
	= LCF =	Posta raccomandata	= PR =
Differito	= LCO =	Espresso pagato	= XP =
	= LCD =	Da consegnarsi in mani proprie	= MP =
Risposta pagata e filo o fratelli	= RP =	Fermo telegrafo	= TR =
Telegramma collezionato	= TC =	Fermo posta	= GP =
Avviso di ricevimento telegrafico	= PC =	Fermo posta raccomandata	= GPR =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	= PCD =	X indirizzi	= TM =
		Comunicare tutti indirizzi	= CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO DI

ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate , Ct 4= , di tali indicazioni
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del tele
Il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna

Ricevuto il 12 OTT. 1932 Fare
Ricevente
Pel circolo N. 140 PIZZARI

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
	ROMA				Giorno e mese	Ore e minuti	

, 87º RM MARSALA 947 12 12 11,15=

RITORNATO LIVORNO SCRIVOLE SCUSI GRAZIE AFFETTUOSAMENTE =

= PROVENZANO =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Ord. 138 — 11-2-1933-XI — Stab. Vallecchi, Firenze — Copie 2.000.000

SENATO DEL REGNO

li 15 Novembre 37.

Eccellenza!

Ricevo la lettera in data di ieri, che V. E. si è compiaciuta di inviarmi, relativa alla pratica Calvi, e mi affretto a porgere le più vive azioni di grazia

Con cordiale ossequio mi confermo

dell'E.V.

Carlo Scotti

AVV. CARLO SCOTTI

A S. E. l'A. T. Bonomi
Collare dell'Annunziata
Città

SENATO DEL REGNO

AVV. CARLO SCOTTI

ROMA - DISTRIBUZIONE
21-22
15 · XI
27·XVI

S. E.
On. Prof. Mario Bonomi
(C. O. SS. S. A.)
Piazza della Libertà 4
Roma

Spese

15 febbraio 1994

Causa	L. 10
Per udienza 9.bo	10
Marca per l'esito	20
Per copie	22.30
Per registrazione sentenza	140.10
	203 40

Chieste per onorario £ 500

Ricevute in conto dall'avv.
Simone Provenzano nel luglio 1933 £ 300

Spese per 7 copie ricorso e sentenza £ 23.50

Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

I SEZIONE CIVILE

N. 2312 R. G. 1933

Roma GEN. 1934 Anno XII 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 *del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno*

15 FEB. 1934 Anno XII *per la discussione del ricorso*

Provenzano Antonino

C.

Comune di Corleto Di Marsala

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonomi Ivanoe

Provenzano Simone - Piazza Libertà 4

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Stamperia Reale di Roma (304-s)

Casati

Scalfaro rel.

Levi P.M.

di Bonomi

ASSR

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

PALAZZO DI GIUSTIZIA

21-27 30-IX 34-XII DISTRIBUZIONE

2312/33

RR. POSTE
CORTE di CASSAZIONE del REGNO
ROMA

Ill.mo Signor

Avv. Ivanoe Bonomi

P.za della Libertà 4

ROMA

Roma, 29 SET 1934

La S.V. Ill.ma è pregata di favorire nella Cancelleria di questa Corte (stanza n. 56) per comunicazioni che La riguardano.

Il Cancelliere Capo

1225

Roma li 20 APR. 1934 Anno XII 19 - Anno

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

2312
33

AVVISO
di pubblicazione di sentenza nella causa

Provengano Antonio
Cong. di Carità di Marsala

In esecuzione delle disposizioni regolamentari partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha cassa e rinvia al Tribunale di Palermo.

140.20

Ill.mo
Sig. Avv. Ivonne Bonomi
Provengano Simone

La invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi. il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente *all'ufficio del Registro atti giudiziari di Roma,* e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

IL CANCELLIERE

Stamperia Reale di Roma
335-s

Per
copia autentica £ 67.70
per estratto 17.50

£ 85.20

Legate il 7 agosto 1924

L. Bocconi

Sentenza
ricorso
Provenzano
contro
Congregaz. Marsala

Da ritirare
venerdì 10 agos
o
sabato 11 agost.

N.° 1381 Pro memoria

Mais contro Pili e Cubedda

depositato il 21 maggio 94

Sentenza [illegible]

Ant. Provenzano

contro

Cong. Carit. Marsala

Amministrazione Postale Telegr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 23 E

FERMA 20.2.35 VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA

Assegno L. 3383

Mittente Panama

Destinatario Di Pietro

Destinazione Palermo

Tassa L. 160 Espresso L. ..... Firma .....

☞ È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Alla Ecc. Corte di Cassazione del Regno

Ricorso di

Provenzano Antonino, in proprio, e intervenente volontario quale erede universale del defunto fratello Francesco, e quale procuratore di Provenzano Giuseppe, Giovanni e Vincenza maritata Quinci, rappresentato e difeso da S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi C.O.S.S.A. e dall'avv. Simone Provenzano, e domiciliato nello studio del primo in Piazza della Libertà 4 Roma.

Contro la

Congregazione di Carità di Marsala, rappresentata dal sig. avv. Pace Francesco di Sebastiano quale Commissario Prefettizio della stessa

per

annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Trapani, pronunciata l'11 febbraio 1933 XI, registrata il 22 marzo 1933, e notificata ad istanza della Congrega il nove aprile corrente anno.

Fatto

Con atto pubblico del 5 novembre 1886 Provenzano Giuseppe comprò, ~~dall~~ in un pubblico incanto, dalla Congregazione di Carità di Marsala, ~~quale amministratrice dell'Ospedale di S. Bi~~ alcuni lotti di un fabbricato pagandone il relativo

prezzo. Gli immobili acquistati erano soggetti a canoni e a pesi, tra cui (come si legge nell'atto notaio Pitone) all'obbligo «di pagare annualmente ~~£ 280,50~~ complessive £ 280,50 in favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe, per elemosina di una rata delle messe da celebrarsi nella chiesa di detta Opera Pia.»

Il 24 febbraio 1928 la Congregazione di Carità ingiunse di pagare agli eredi di Giuseppe Provenzano indicati in epigrafe molte ~~molte annualità arretrate per mesi~~ ~~molte~~ ~~[illegible]~~ annualità arretrate, in dipendenza del predetto onere, e quindi in definitiva £ 2527,80.

Il Pretore di Marsala, giudicando in primo grado, ritenne che per l'art. 2144 Cod. Civ. si potessero ripetere soltanto le cinque ultime annualità, ~~[illegible]~~ e ridusse il debito a £ 1227,15.

Il Tribunale di Trapani, giudicando in grado di appello, escluse potesse applicarsi la prescrizione quinquennale alle annualità di cui sopra, e ~~giudi~~ sentenziò in tale senso. Contro la sentenza di appello insorgono i Provenzano col presente ricorso.

Mezzo unico

Violazione ~~dell'art. 2144 del Codice Civile~~ dei principi di diritto vigente relativi alla prescrizione, e particolarmente dell'articolo 2144 del Codice Civile (art. 517 N. 3 Cod. Proc. Civile)

Il giudice di primo grado aveva rettamente giudicato che il pagamento per mesi dovuto dai Provenzano, per il fatto di essere pagabile ad anno, rientrava nella disposizione dell'art. 2144 il quale non prescrive l'obbligazione, ma bensì le annualità che oltrepassano i cinque anni anteriori alla interruzione. E che il Pretore non avesse con ciò prescritta la obbligazione si deduce dal fatto che ammise (ciò che, del resto, i Provenzano non hai mai contestato) l'obbligo di pagare le cinque ultime annualità, e quindi l'obbligo di pagare le future.

Il giudice di appello, facendo una strana confusione fra obbligazione e annualità, ha voluto evitare, ad ogni costo, la assai chiara disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 2144 (per quale è sufficiente alla prescrizione il carattere di annualità; "tutto ciò che è pagabile ad anno") è posto ad indagare la natura giuridica dell'elemosina per messa.

Ma qui esso è caduto in due errori che basterà semplicemente porre in rilievo.

1° La sentenza impugnata, dopo aver escluso che l'elemosina per messa, possa avere il carattere di una locazione d'opera, si sofferma sul concetto di una donazione sub modo ai sensi dell'art. 1057 Cod. Civ. In altre parole, il Tribunale di Trapani ritiene che nella compra-vendita del 5 novembre 1886 si è celata una donazione, e che l'onere perpetuo

per messe ~~fosse~~ sia ~~come~~ un peso imposto dal donante al donatario. Ipotesi questa assolutamente assurda e contraria alla verità, non potendosi una compra-vendita, conclusasi dopo un pubblico incanto, e dove quindi ~~il~~ occasionale compratore non ha alcun merito e nessun speciale titolo di riconoscenza verso il ~~se~~ simulato venditore, assomigliare, neppure per analogia, ~~alla~~ al ~~figura~~ ~~del tracciato~~ configurato nell'art. 1051 che se poi ~~la~~ il giudice di appello voleva trarre qualche effetto dalla sua pretesa analogia, esso avrebbe dovuto ricorrere all'~~4~~ art. 1080 ~~che~~ pel quale il donante ~~nel caso~~ nel caso di inadempienza dei pesi imposti al donatario, ~~il donante~~ può proporre la domanda di revocazione. Ma a tale estremo - che ~~se~~ avrebbe dimostrata l'assurdità della tesi - il giudice di appello non è giunto. Esso si è limitato a ~~indicare~~ ~~un'analogia fra~~ richiamare, ~~la figura~~ in dispregio alla realtà dei fatti, la figura di una donazione modale simulata, senza ~~se~~ ~~poter~~ ~~giungere~~ ~~ad~~ ~~ad~~ portare nessuna luce ~~sul~~ punto ~~chiarire il punto~~ ~~controverso e l'applicazione del~~ controverso e cioè sull'applicazione o meno della prescrizione delle annualità eccedenti i cinque anni anteriori alla interruzione.

2° - Il secondo e più grave errore dell'impugnata sentenza consiste nella già ricordata confusione fra l'obbligazione a pagare annualmente una determinata somma per messe (e lo stesso sarebbe se invece di messe si trattasse di altra prestazione) ~~ad esempio~~

~~il canone per derivazione d'acqua, ecc.) e la~~

e la annualità ~~attraverso la~~ con la quale si è convenuto di fare il pagamento. La obbligazione a pagare ~~più~~ ~~dire~~ si prescrive ~~nel~~ col trentennio, e ove sia (come nel nostro caso) perpetua può sfuggire alla prescrizione ~~ne~~ con quel ringiovanimento del titolo, come dicevano gli antichi giuristi, che è ~~la sostanza del nostro~~ previsto nell'art. 2136 del nostro Codice. Le annualità invece si prescrivono in cinque anni, nel senso che pur durando l'obbligazione, ~~ciò che si~~ ~~per~~ le ~~ultime~~ annualità eccedenti le ultime cinque si prescrivono.

La sentenza di appello non vuole arrendersi all'evidenza, e ~~per~~ a questo fine dice cose ~~profondamente~~ inesatte. Vi si legge: «È pacifico che la prescrizione quinquennale, per quanto considerata come breve, non è presuntiva di pagamento come quelle più brevi, ma estintiva della obbligazione». ~~Lì~~

L'asserzione è erronea. Le prescrizioni brevi degli art. 2138-2139-2140 prescrivono le azioni e quindi riposano tutte sopra una presunzione di pagamento. Invece la prescrizione quinquennale dell'art. 2144 prescrive soltanto le annualità dovute per gli anni ~~[illegible]~~ eccedenti e cinque anteriori ~~dalla~~ dalla data della prescrizione. Essa (contrariamente a ciò che dice la impugnata sentenza) non prescrive l'azione diretta

a far valere l'obbligazione, ma libera soltanto il creditore per talune determinate annualità. La prescrizione quinquennale, come è stato osservato da tutti i trattatisti e confermato ~~dalla giurisprudenza~~ più volte da cotesta Ecc.ma Corte è una ~~[illegible]~~ prescrizione parzialmente liberatoria, indotta, da un lato, come pena della negligenza del debitore ad esigere; e, per l'altro, come benefizio a pro del debitore, onde non rimanga oppresso dal troppo grande numero di annualità insolute.

~~E [illegible] appunto per questo che la sentenza impugnata [illegible]~~

Assurda è poi la pretesa della impugnata sentenza di chiamare capitale le varie rate annuali che il debitore deve pagare ~~per~~ (e ciò perchè trattasi di messe ed è quindi evidente (sic) che trattasi di capitale!...) ~~e che ogni rata rappresenta un debito distinto e a sè stante~~ per concludere che ~~trattandosi~~ il debitore non può lagnarsi ~~[illegible]~~ di piegare sotto il peso di un onere che accumulandosi è diventato fortissimo, giacchè egli "paga il capitale con parte del proprio capitale!"

Questo rebus è per noi insolubile e certo lo risolverà soltanto la sapienza della Corte annullando l'impugnata sentenza.

Antonino Provenzano di Marsala, rappresentato come sopra e elettivamente domiciliato in Roma (Piazza Libertà 4) presso l'avv. S.E. Pio Bonomi; io sottoscritto Uffiziale Giudiziario addetto alla Pretura di Marsala ho oggi . . . . . per ogni effetto di legge, notificato un originale del ~~suesp~~ suesteso ricorso al sig. avv. Pace Francesco, quale rappresentante della Congregazione di Carità di Marsala, nella sua residenza in Marsala . . . . . ivi parlando . . . . . .

Si depositeranno nei modi e termine di legge:
1° Copia autentica della sentenza denunciata;
2° Fascicolo degli atti e documenti dei due giudizi di merito
3° Bolletta di pagamento del deposito prescritto in data ..... e del seguente tenore:

copiare qui la bolletta

Delego a rappresentarmi e difendermi in questa causa i sigg. avv.ti S. E. Ivanoe Bonomi e Simone Provenzano, con elezione di domicilio in Roma presso il primo, Piazza della Libertà 4.

Attesto vera la firma qui sopra apposta dal sig. Antonino Provenzano

Atto di notifica

~~Marsala~~ A richiesta del signor

voltare

primo testo.

Come è stato accennato nell'esposizione dei fatti, ~~il~~ i sigg. Provenzano acquistavano ad un pubblico incanto alcuni lotti di un casamento della Congregazione di Carità di Marsala, ~~[illegible]~~ pagando il giusto prezzo quale era risultato da regolare aggiudicazione.

Fra gli oneri derivanti ai compratori e inerenti alla ~~[illegible]~~ parte d'immobile acquistato c'era il pagamento annuale di £ 204 per un lotto e di £ 70,50 per un altro a favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe per elemosina di una rata delle messe da celebrarsi nella chiesa di detta Opera Pia.

~~I~~ ~~[illegible]~~ La Congregazione di Carità di Marsala, che doveva provvedere a ~~incassare~~ incassare, anno per anno, ~~[illegible]~~ ~~il pagamento dell'onere~~ la somma che i Provenzano

si erano, con l'atto pubblico di compravendita, addossati di pagare annualmente e in perpetuità, dimenticò ~~curò quasi di questo suo compito~~ ~~obbliò~~ per molti anni questo suo ~~dovere~~ dovere. Perciò quando di recente ~~iniziò~~ provocò atti giudiziari diretti a costringere i Provenzano a versare le ~~somme~~ ~~arretrate~~ rate annuali arretrate si sentì opporre ~~che~~ non che l'onere assunto ~~nell'~~ con l'atto di compra dell'immobile sia prescritto, ma che le rate annuali eccedenti gli ultimi cinque anni ~~erano~~ dovevano ritenersi prescritte in virtù della chiara disposizione dell'art. 2144, che prescrive in cinque anni ~~tutto ciò che è pagabile ad anno~~ le annualità delle rendite perpetue e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno.

Questa soluzione della controversia così limpida e giuridicamente esatta tanto da ~~incontrare~~ venire adottata senz'altro dal giudice di primo

di un immobile ai sigg. Provenzano, ~~ai~~ simulava una vendita, ma in realtà faceva una donazione imponendo ai simulati compratori, in realtà ai donatari, un peso rappresentato dall'obbligo ~~annuale~~ perpetuo di versare annualmente una determinata elemosina per celebrazione di messe.

Come ciò sia contrario alla realtà lo dimostrano con piena evidenza i seguenti fatti:

1° La Congregazione di carità non faceva alcun atto di liberalità ma vendeva al pubblico incanto;

2° La Congregazione non aveva alcuna ragione di riconoscenza verso

grado, non ~~parve~~ accontentò i secondi giudici che si sono posti ad esaminare preliminarmente la natura ~~del~~ giuridica dell'elemosina per la messa.

Ma qui i secondi giudici sono incorsi in due ~~gravi~~ errori ~~e~~ ~~il più che che l'Ecc.ma~~ che basterà rilevare ~~forte vorrà certo riparare~~ ~~Eccoli nelle loro [illegible]~~ ~~basterà rilevarli~~ perchè l'Ecc.ma Corte regolatrice del diritto voglia ripararli.

I - Il Tribunale di Trapani escluso che l'elemosina per messa ~~vogli~~ possa avere il carattere di una locazione d'opera, si sofferma sul concetto di una donatio sub modo ai sensi dell'art. 1051 Cod. Cr.

In altre parole il Tribunale ritiene che la congregazione di Carità ~~di Marsala~~ vendendo a pubblico incanto alcuni lotti

i compratori – comparsi casualmente in una gara pubblica – ne aveva ~~speciali~~ ~~[illegible]~~ obblighi di rimunerarli come ~~[illegible]~~ nelle ipotesi dell'art. 1051.

3°. Il prezzo non era affatto figurativo ma reale; esso veniva ~~[illegible]~~ stabilito in una pubblica gara; ed era ~~[illegible]~~ effettivamente pagato dai compratori.

Tutto ciò esclude si tratti di una donazione modale simulata dove (come ci insegna la più recente giurisprudenza) il prezzo ~~[illegible]~~ indicato è soltanto figurativo ~~e il corrispettivo dei i pesi [illegible]~~ e i pesi imposti sono l'accessorio della donazione. ~~[illegible]~~

Ma anche ~~[illegible]~~ se la tesi ~~[illegible]~~ del Tribunale di Trapani dovesse – contro verità e contro realtà – ~~essere~~ ritenersi per dannata ipotesi esatta, ~~[illegible]~~ ben altre ~~dovrebbero~~ dovevano essere le conclusioni

che ~~dovrebbe~~ avrebbe dovuto trarre la Congregazione di Carità donante contro i Provenzano donatari. Il donante, verificandosi l'inadempimento dei pesi imposti al donatario, ~~dovrebbe~~ può proporre la domanda di rivocazione della donazione (art. 1080 Cod. Civ.). Perchè la Congregazione non ha tentato questa via temeraria? Evidentemente perchè essa stessa ritiene che voler considerare l'atto di compra-vendita come una donazione modale simulata è un assurdo che non può reggere alla prova dei fatti.

~~Assurda~~ Erronea dunque è la conclusione a cui viene ~~i secondi giudici~~ ~~e~~ ~~quindi senza~~ ~~e tale da inficiare tutto il~~ su questo punto la sentenza impugnata,

2 - Ma non solo la conclusione è erronea, ma del tutto inutile e superflua.

~~Non è esatto~~ Nella causa infatti non era in questione l'azione per mantenere la prestazione annuale. I Provveditori non hanno mai contestato che ~~la~~ l'obbligazione a pagare il canone annuale per mezzo della confraternita di S. Giuseppe (e per essa alla congregazione di carità) fosse estinta col decorso di ~~dieci~~ cinque anni dall'ultima annualità pagata. Essi cioè non hanno ~~contestato~~ invocato la prescrizione estintiva della obbligazione nel quale caso una indagine sulla natura dell'obbligazione avrebbe stata giustificata. Essi si sono limitati a chiedere in base all'art. 2144 Cod. Civ. ~~che~~ di essere liberati dalle ~~le~~ annualità arretrate, eccedenti i cinque anni dalla richiesta a pagare

~~sia dichiarate estinte per prescrizione, giacchè questa è la pena a cui soggiace il creditore negligente.~~

La sentenza impugnata non si rende conto che si può mantenere un obbligazione a pagare determinate annualità (e mantenerla anche in perpetuo) e nello stesso tempo prescrivere ~~nello stesso tempo~~ le annualità non pagate ~~e non richieste~~ al di là dei cinque ~~non richieste~~ ~~oltre i cinque~~ anni. Il fatto stesso che per gli ultimi cinque anni non ~~l'obbligo~~ c'è liberazione dal pagamento ~~di pagare rimane intatto~~ dimostra che non si estingue l'obbligazione ma si ~~est~~ libera soltanto il creditore per le annualità eccedenti i cinque anni dalla interruzione.

La sentenza impugnata scrive: "È pacifico che la prescrizione quinquennale, per quanto considerata come

breve, non è presuntiva di paga=
mento come quelle più brevi, ma
estintiva dell'obbligazione.
L'~~affermazione~~ asserzione non è esatta. Le
prescrizioni brevi degli art. 2138-2139-
2140 - prescrivono le azioni e ~~delle~~
~~varie categorie ivi indicate~~
quindi riposano tutte sopra
una presunzione di pagamento.
la prescrizione quinquennale del
2144 ~~non~~ ~~estingue~~ prescrive soltanto ~~che~~ le annualità
dovute per gli anni eccedenti i
cinque ~~dal~~ dalla data della ~~richiesta~~ interruzione. Essa
non ~~estingue~~ ~~l'az~~
prescrive l'azione diretta a ~~per~~ far valere
l'obbligazione, ma libera soltanto il creditore
per ~~una~~ ~~sei~~ quelle annualità
che precedono un determinato numero
di anni.

La prescrizione quinquennale, come è stato bene osservato, è una vera prescrizione parzialmente liberatoria, indotta, da un lato, come pena della negligenza del debitore ad esigere; e, per l'altro, come benefizio a pro del debitore, onde non rimanga oppresso dal numero delle annate insolute.

E qui viene in acconcio rilevare un altro errore dell'impugnata sentenza.

~~Decisa~~ Per ~~chiudere~~ ~~l'ar~~ evitare le chiare disposizioni dell'art. 2144 la sentenza del Tribunale di Trapani ~~ha~~ ~~dovuto negare il carattere di una~~ ~~affermare~~ ~~annualità~~ ~~rendita perpetua, alla~~ ~~pro~~ ~~onere annuale che il compratore dell'immobile si è assunto, e è così giunta~~

~~che l'onere voluto~~ ~~a~~ ~~[illegible]~~ affermato che « un onere annuale per messe non

è evidentemente un accessorio di interessi; nè è accessorio di capitale per quanto costituito su di un fondo, ma è capitale esso stesso, e ogni prestazione annua di tal genere ha carattere di debito distinto e indipendente l'uno dall'altro." E spingendo la sua asserzione dichiarata evidente senza dimostrazione fino alle estreme conseguenze, la sentenza arriva a definire la somma annua che i Provvenzano debbono all'Arciconfraternita di S. Giuseppe un debito pagabile a rate, il quale debito poi "non è un solo debito, ma tanti debiti quante sono le rate"!!....

Cotesti cavilli creati per evitare le disposizioni dell'art. 2144, non resistono ad uno esame approfondito.

~~Il compratore del fondo ha~~

~~saldato il suo debito verso il vendi-~~
~~tore sborsando il prezzo. Egli poi si~~
~~è accollato di pagare quei canoni,~~
~~oneri, pesi, ecc. che gravano~~
~~sul fondo ~~e di cui ha preso~~~~
~~acquisto. E' questo un~~ che sono indicati nell'atto ~~di~~

I pesi, oneri, canoni, ~~che pesano~~ rendite
~~su di un fondo~~ vitalizie o perpetue,
prestazioni in natura o in denaro,
che gravano annualmente sopra un fondo, ecc. ecc.
che il compratore si addossa con
lo stesso atto di compra vendita (e il
caso è frequentissimo e comune) sono
regolati ~~dagli~~ giuridicamente - agli effetti
della prescrizione - ~~dal~~ dagli art. 2136 e
2144 del nostro Codice. Chiedersi se
essi sono capitale o accessori, se
sono debito a rate, se ogni rata
è un debito a sè stante è, ~~inutile~~
oltre che erroneo, inutile.

ozioso, inconcludente.

L'art. 1236 dice che le rendite o le prestazioni annue di qualunque natura possono durare più di trent'anni, e indica il modo per evitare la prescrizione trentennale, cioè per ringiovanire il titolo come dicevano gli antichi giuristi. L'art. 1244 non parla di ~~queste~~ rendite perpetue e vitalizie e di ~~queste~~ prestazioni, ~~e~~ oneri, canoni pagabili ad anno, ma ~~e~~ parla delle ~~an~~ loro annualità, e le prescrive col decorso di ~~trent~~ cinque anni; ciò il sistema è completo: l'obbligazione dura trent'anni e, se si è stabilito che sia perpetua, può durare oltre i trent'anni; le annualità invece si prescrivono col decorso di cinque anni, nel senso che solo le ultime cinque annualità ~~precedenti~~ precedenti l'interruzione possono essere ripetute.